



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 473 della seduta del 29 OTT.2018.

Oggetto: Proposta di parziale modifica degli Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria quinquennio 2017/2018 – 2022/2023.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **f.to On. G.Mario Oliverio**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **f.to Dott.ssa Sonia Tallarico**

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) **f.to Dott.ssa Anna Perani**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente		X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma Il Dirigente Generale Reggente
f.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

-con Delibera n.144 del 25.10.2016 il Consiglio Regionale ha approvato le Linee Guida per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio per il quinquennio 2017/2018 – 2022/2023;

-le linee guida sono finalizzate a rafforzare il ruolo della programmazione regionale a livello territoriale e a dare attuazione ad un'offerta formativa efficace e didatticamente innovativa;

-le operazioni di dimensionamento, predisposte dalle Province e dai Comuni, sono improntate alla massima collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Direzione Scolastica Regionale per la Calabria e i rispettivi Uffici provinciali e con le organizzazioni sindacali;

-la Regione, nel rispetto dei vincoli che intervengono nel processo di dimensionamento, intende assicurare sull'intero territorio regionale unicità di trattamento garantendo i medesimi livelli essenziali, la parità di accesso, l'efficienza ed efficacia dei punti di erogazione del servizio d'istruzione attraverso un'equa distribuzione delle opportunità;

CONSIDERATO che gli ultimi piani di dimensionamento approvati sulla scorta delle Linee Guida hanno evidenziato, in fase di applicazione, alcune criticità e più precisamente è emersa la necessità di:

-con riferimento ai punti di erogazione del servizio mantenere quelli che, nonostante la bassa consistenza numerica della popolazione scolastica, incidono su territori orograficamente isolati e socialmente disagiati al fine di salvaguardare il Diritto allo Studio e garantire presidi di legalità che assolvono anche alla funzione di centri di promozione sociale e culturale del territorio;

-con riferimento al procedimento, di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle suddette Linee Guida, finalizzato all'approvazione del Piano regionale, valorizzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche, prevedendone la partecipazione obbligatoria e non facoltativa nelle Commissioni di Ambito, riconoscendo queste ultime quale principale strumento di sintesi decisionale in presenza di interessi contrapposti dei Comuni;

PRESO ATTO che le Linee Guida regionali al par.3.2 determinano le soglie minime per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio e stabiliscono quanto segue:

- la soglia minima per la scuola dell'infanzia prevede 30 iscritti, la deroga a 18 iscritti e l'ulteriore riduzione del 10% in caso di eccezionale previsione di crescita demografica;
- la soglia minima per la scuola primaria prevede 50 iscritti, la deroga a 20 iscritti e l'ulteriore riduzione del 10% in caso di eccezionale previsione di crescita demografica;
- la soglia minima per la scuola secondaria di I° grado prevede 46 iscritti con deroga a 36 iscritti;
- la soglia minima per la scuola secondaria di 2° grado prevede 20 iscritti con previsione di corso quinquennale;

RITENUTO necessario modificare, alla luce di quanto sopra argomentato, per come di seguito indicato e riportato nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale:

- la soglia minima per la scuola dell'infanzia viene portata a 20 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola primaria viene portata a 30 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di I° grado viene portata a 35 iscritti con deroga a 20 iscritti - viene inserita la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di 2° grado resta invariata con l'eliminazione della previsione di corso quinquennale;
- prevedere le ulteriori deroghe di cui ai punti A-B-C-D nei seguenti casi eccezionali che non comportano la chiusura dei plessi:

A) plessi ubicati in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, caratterizzati da una difficile accessibilità delle strutture scolastiche (interruzione della viabilità dovute anche ad eventi alluvionali) o dalla mancanza temporanea di servizio di trasporto per un periodo non superiore ad un anno;

B) capacità di altri plessi di ricevere un contingente di alunni garantendo il giusto rapporto tra numero di alunni e spazio a loro disposizione ;

C) in presenza di tempi di percorrenza in auto superiori a 10 minuti per le Scuole dell'Infanzia e 15 minuti per le Scuole Primarie e Secondarie di I° grado;

D) Comuni commissariati per infiltrazione mafiosa fino al perdurare del commissariamento;

CONSIDERATO che l'USR viene coinvolto con proprio rappresentante nel processo delle operazioni relative al Piano Regionale di Dimensionamento vengono eliminate le parole "*sentire l'Ufficio Scolastico Regionale*";

CONSIDERATO, altresì, che alla luce di quanto sopra, i termini e il cronoprogramma di cui al par.5.3 delle citate Linee Guida, solo per l'anno scolastico 2019/2020 non vengono ritenuti perentori fatto salvo il termine del 10 dicembre per la trasmissione dei Piani Provinciali alla Regione Calabria al fine di consentire l'approvazione del Piano Regionale di Dimensionamento entro e non oltre il 31 dicembre;

DATO ATTO che la presente deliberazione contenente la proposta di modifica delle Linee Guida viene trasmessa per competenza al Consiglio Regionale della Calabria;

PRESO ATTO

-che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RICHIAMATO l'art.139 della legge regionale n. 34/2002 che attribuisce al Consiglio Regionale unicamente la competenza in merito all'adozione degli indirizzi per la predisposizione dei Piani, rimettendo alla "Regione" la competenza ad approvare il Piano regionale di dimensionamento, elaborato in coerenza con gli indirizzi adottati;

Su proposta del Presidente, a voti unanimi

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente richiamato ed approvato:

-di proporre la modifica parziale delle Linee Guida regionali approvate con la Delibera del Consiglio Regionale n.144/2016 per come di seguito indicato e per come riportato nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale:

- la soglia minima per la scuola dell'infanzia viene portata a 20 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola primaria viene portata 30 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di I^a grado viene portata 35 iscritti con deroga a 20 iscritti - viene inserita la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di 2^a grado resta invariata con l'eliminazione della previsione di corso quinquennale;

-di prevedere le ulteriori deroghe di cui ai punti A-B-C-D nei seguenti casi eccezionali che non comportano la chiusura dei plessi:

A) plessi ubicati in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, caratterizzati da una difficile accessibilità delle strutture scolastiche (interruzione della viabilità dovute anche ad eventi alluvionali) o dalla mancanza temporanea di servizio di trasporto per un periodo non superiore ad un anno;

B) capacità di altri plessi di ricevere un contingente di alunni garantendo il giusto rapporto tra numero di alunni e spazio a loro disposizione;

C) in presenza di tempi di percorrenza in auto superiori a 10 minuti per le Scuole dell'Infanzia e 15 minuti per le Scuole Primarie e Secondarie di I° grado;

D) Comuni commissariati per infiltrazione mafiosa fino al perdurare del commissariamento;

-di integrare il procedimento, di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, individuando le Istituzioni Scolastiche tra i soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, la partecipazione obbligatoria e non facoltativa delle stesse nelle Commissioni di Ambito, senza diritto di voto e riconoscendo le Commissioni di Ambito quale principale strumento di sintesi decisionale in presenza di interessi contrapposti dei Comuni;

- di eliminare le parole “*sentire l’Ufficio Scolastico Regionale*” in quanto l’USR viene coinvolto con proprio rappresentante nel processo delle operazioni relative al Piano Regionale di Dimensionamento;
- di non considerare, solo per l’anno scolastico 2019/2020, perentori i termini e il cronoprogramma di cui al par.5.3 delle citate Linee Guida, fermo restando la data del 31 dicembre per l’approvazione del Piano Regionale di Dimensionamento;
- di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio Regionale per le conseguenti determinazioni;
- di trasmettere il presente atto all’U.S.R.Calabria e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
f.to On. Gerardo Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 OTT. 2018 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale

L’impiegato addetto



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa

Linee guida per il quinquennio

2017-2018 / 2022-2023

SOMMARIO

1	Premesse	Pag3
2	Quadro giuridico di riferimento	Pag 4
3	Indicazioni generali e finalità	Pag 6
3.1	<i>Istituzioni scolastiche autonome</i>	Pag 7
3.2	<i>Punti di erogazione del servizio</i>	Pag 9
3.3	<i>Composizione delle classi</i>	Pag 12
4	Offerta formativa	Pag 15
5	Criteri e procedure per il dimensionamento scolastico	Pag 18
5.1	<i>Generali</i>	Pag18
5.2	<i>Procedimento e competenze dei Comuni</i>	Pag20
5.3	<i>Procedimento e competenze delle Province e della Città Metropolitana</i>	Pag 20
6	Termini e Cronoprogramma	Pag 22

1) PREMESSA

L'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, nel corso degli ultimi anni, è stata interessata da un ampio processo di riordino normativo. La Regione Calabria, gli Enti Locali, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e le Istituzioni scolastiche, sono da tempo impegnate nel dare attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale che, in particolare con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha definito le competenze sia delle Province che della Città metropolitana, attribuendo a tali Istituzioni la "programmazione provinciale della rete scolastica", nell'ambito della programmazione ed in base agli indirizzi definiti dalla Regione (art 1, comma 85, lettera C).

Con i presenti indirizzi e criteri regionali, rafforzando il ruolo della programmazione anche a livello territoriale e con il contributo fondamentale delle Istituzioni locali e statali, si intende dare attuazione ad una offerta formativa efficace e dare la possibilità di attuare la migliore attività didattica possibile. Tali indirizzi regionali hanno validità quinquennale e si intendono adeguati alla normativa di settore che regola la materia e, conseguentemente, aggiornati in modo automatico.

Nell'ambito del quadro normativo e delle presenti linee guida, le Amministrazioni territoriali : Comuni, Province, Città Metropolitana, avranno come obiettivo dei loro provvedimenti amministrativi in materia di dimensionamento scolastico, la costituzione di Istituzioni scolastiche integrate e radicate sinergicamente nel territorio, funzionali ed efficienti dal punto di vista amministrativo-manageriale ed il più possibile stabili nel medio periodo, e quindi in grado di garantire una rete di servizi scolastici il più possibile efficace ed efficiente, nel preminente interesse degli alunni e della scuola calabrese e per la migliore crescita culturale, sociale, economica e di opportunità della Regione Calabria.

2) QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

Art. 21 della L. n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; D.M. 15 marzo 1997, n. 176; Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”; D.M. 24 luglio 1998, n. 331; D.P.R. n. 233/1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1999 n. 59; D. Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’art. 2 della legge n. 53 del 28 marzo 2003; Art. 1 c. 632 della L. n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; D.M. 25 ottobre 2007 inerente la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell’art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; Art. 64 della Legge n. 133 /2008 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; D.P.R. n. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” , ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.P.R. n. 89/2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’; Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, con la quale viene confermata la competenza esclusiva delle Regioni in materia di

dimensionamento della rete scolastica; Art. 19 della L. n. 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; Art. 4 c. 69 della Legge n. 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”; - D.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei; Sentenza Corte Costituzionale n. 92 del 2011; Sentenza Corte Costituzionale n. 147 del 2012; - Art. 12 della Legge n. 128/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; Nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828; D.P.R. n. 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010; Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014 contenente istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello; Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

3) INDICAZIONI GENERALI E FINALITA'

Il dimensionamento scolastico rappresenta un atto fondamentale dell'organizzazione della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale. La rete scolastica calabrese dovrà, prioritariamente, rispondere alle esigenze educative e didattiche degli studenti e la relativa programmazione garantire un'offerta formativa che consenta l'effettivo “diritto all'istruzione” in coerenza con le vocazioni culturali e produttive. Dovrà

essere, pertanto, promossa l'integrazione fra i cicli di istruzione, intensificando le reti fra istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico-professionali, ITS, sistema universitario e produttivo, al fine di strutturare percorsi ed indirizzi idonei a favorire concrete offerte occupazionali nel non facile contesto economico e produttivo calabrese.

Il dimensionamento scolastico, fermo restando i principi sopra richiamati e l'effettivo impegno a garantire il diritto all'istruzione nei confronti degli studenti calabresi secondo pari opportunità, dovrà essere programmato e definito anche secondo i seguenti aspetti di carattere generale:

- a) Sistema dei trasporti e dei collegamenti
- b) Aspetti socioculturali territoriali
- c) Andamento demografico e coerente distribuzione degli studenti fra scuole
- d) Analisi strutturale ed efficienza degli Istituti scolastici
- e) Reali opportunità occupazionali nel contesto territoriale
- f) Mantenimento dei piccoli plessi di scuola dell'infanzia
- g) Salvaguardia di plessi in aree particolarmente disagiate

Nell'adozione dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono approvate le rispettive programmazioni di competenza in materia di dimensionamento scolastico, i Comuni, le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria dovranno specificare il procedimento seguito, l'effettivo rispetto della normativa vigente e dei presenti indirizzi regionali, nonché dare atto dei pareri, facoltativi o obbligatori, acquisiti e motivarne l'eventuale discostamento.

Con decreto del Direttore Generale L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 2051 del 19 febbraio 2016, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 66, si è proceduto ad istituire gli ambiti territoriali della Calabria. Occorre, a tal fine, specificare che, ove una istituzione scolastica si trovi ad avere sedi dislocate in ambiti diversi, l'ambito di appartenenza è dato dalla collocazione della sede della dirigenza scolastica.

3.1) ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Le Istituzioni scolastiche autonome, ai sensi della normativa vigente, possono essere costituite da un numero di alunni pari a 600 o almeno 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga, al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) (art. 19, comma 5^a e 5^a bis, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111).

Per la determinazione del dimensionamento scolastico si dovrà tener conto:

- a) della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- b) delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche;
- c) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- d) per le istituzioni scolastiche site in comuni montani, ove siano presenti minoranze linguistiche e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, ai sensi della normativa vigente, il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- e) i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria avranno cura di intervenire al fine di evitare la presenza di istituzioni scolastiche che non abbiano il numero minimo di studenti ed alunni così come evidenziato nei commi precedenti c) e d) al fine di evitare il ricorso all'istituto della reggenza,

il quale, ancorché normativamente previsto, deve considerarsi una misura di carattere eccezionale.

- f) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può, motivando tale decisione, non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto c), con il limite massimo di 1.500 studenti sia per gli istituti comprensivi che per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, atteso che oltre tali limiti non si potrebbe avere una ottimale o quantomeno adeguata gestione delle istituzioni scolastiche e nel contempo non consentire a tutti gli alunni un'equa fruizione delle strutture e delle attrezzature di cui la scuola dispone;
- g) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
- h) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza, preferibilmente, tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di cui al punto e) si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- i) solo in casi eccezionali e nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere mantenuti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado (istituti omnicomprensivi).
- j) le province e la città metropolitana di Reggio Calabria, avranno cura di intervenire, in raccordo con le amministrazioni comunali e le istituzioni scolastiche interessate, per il dimensionamento degli istituti comprensivi o di istruzione secondaria di II^a grado, che dovessero presentare un numero di studenti superiore a 1500, in particolare se questi siano strutturati su più sedi e con assoluta priorità ove si sia fatto o si intenda fare ricorso a locazioni passive con oneri a carico della finanza pubblica, predisponendo un piano di

rientro graduale affinché nel corso del quinquennio l'istituto interessato sia correttamente dimensionato in base ai presenti indirizzi;

3.2) PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per “punti di erogazione del servizio scolastico” si intendono i plessi di scuola dell’infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sintetizzati nella seguente tabella:

Soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio

<i>Tipologia scuola</i>	<i>Soglia minima Iscrizione</i>	<i>Deroga per i comuni montani e le minoranze linguistiche</i>	<i>Deroghe eccezionali</i>
Scuola dell’Infanzia	20 iscritti	10 iscritti	Punti A) – B) – C) – D)
Scuola primaria	30 iscritti	10 iscritti	Punti A) – B) – C) D)
Scuola secondaria di 1^ grado	35 iscritti	20 iscritti	Punti A) – B) – C) D)
Scuola secondaria di 2^ grado	20 iscritti		/

Tabella 1

Alle sopra evidenziate deroghe si aggiungono, opportunamente motivate nei provvedimenti amministrativi, quelle previste nei seguenti casi eccezionali che non comportano la chiusura dei plessi:

A) plessi di scuole primarie ubicate in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, caratterizzati da una difficile accessibilità delle strutture scolastiche con particolare riferimento all’interruzione della viabilità dovuta anche ad eventi alluvionali o alla mancanza temporanea di servizio di trasporto per un periodo non superiore ad un anno;

- B)** capacità di altri plessi di ricevere un contingente di alunni garantendo il giusto rapporto tra numero di alunni e spazio a loro disposizione ;
- C)** in presenza di tempi di percorrenza in auto superiori a 10 minuti per le Scuole dell'Infanzia e 15 minuti per le Scuole Primarie e Secondaria di I° grado;
- D)** Comuni commissariati per infiltrazione mafiosa fino al perdurare del commissariamento;

3.3) COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Il D.P.R. 81/2009, regola la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole per come riportato nella seguente tabella:

<i>Tipologia scuola</i>	<i>Sezioni/Classi</i>	<i>Pluriclassi o Classi Articolate</i>	<i>Deroghe per i comuni montani e nelle aree geografiche, caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche</i>	<i>Ulteriori deroghe (artt. 4,5 e 7) D.P.R. 81/2009</i>
Scuola dell'Infanzia	18/26	/	/	Possibile deroga del 10% con opportune motivazioni
Scuola primaria	15/26	8/18	Minimo per classe 10 iscritti	Non più di 20 iscritti in presenza di alunni con disabilità nel rispetto della dotazione organica
Scuola secondaria di 1 [^] grado	18/27 (28 in caso di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per classi II e III)	10/18	Minimo per classe 10 iscritti	Non più di 20 iscritti in presenza di alunni con disabilità nel rispetto della dotazione organica
Scuola secondaria di 2 [^] grado	27/30 (25-30 con unico corso) (media iscritti ≥ 22 per classi II – III – IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12/27	/	Per le classi funzionanti presso ospedali ed istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti

Tabella 2

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

L'attuale presenza di alunni stranieri nella Regione Calabria, connessa al forte tasso di immigrazione, non si ritiene possa comportare, in atto, particolari fenomeni di emergenza educativa. Pur non ravvisandosi quindi un problema sul numero di alunni stranieri "sostenibile" per la composizione delle classi si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010, la quale prevede che "il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio". La stessa, in ogni caso, rimanda ad alcune valutazioni a cura del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale che riguardano:

- A) alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- B) risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- C) il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- D) ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno precedente;
- E) stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Analogamente la Circolare Miur n. 4233 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", dispone che "per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni".

Relativamente ai Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA), Il d.p.r. 263/2012 prevede che questi costituiscano una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di specifico assetto didattico e organizzativo, dimensionata secondo i criteri ed i parametri definiti dalla normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, e nelle more del passaggio definitivo al nuovo ordinamento, si rende necessario provvedere ad un'articolazione dei CPIA per reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nell'osservanza dei vincoli stabiliti dalla finanza pubblica. Per la dislocazione territoriale, in funzione di una ottimale distribuzione dell'offerta formativa, e con riferimento al contingente organico previsto dal decreto ministeriale 573/2013, i CPIA sono determinati a livello regionale in 6 unità, tenendo conto:

- A) delle norme relative al numero minimo di alunni per autonomia scolastica;
- B) degli ambiti territoriali attualmente definiti con provvedimento DDG - USR Calabria n. 2051 del 19 febbraio 2016;
- C) delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e conseguente percorribilità delle vie di comunicazione;
- D) delle specificità dei territori;
- E) del numero degli abitanti.

Le province dovranno individuare, per ciascun CPIA, la sede ed i punti di erogazione che ad essa fanno riferimento. In caso di diversa disposizione normativa in merito al contingente dei dirigenti scolastici da assegnarsi ai CPIA per l'anno scolastico 2017/18, la Giunta regionale è demandata alla rideterminazione del loro numero, sulla base delle proposte delle province.

L'articolazione su base provinciale, dovrà tenere conto:

- a) del bacino di utenza;
- b) del numero di stranieri;

- c) dell'offerta formativa esistente;
- d) della presenza di eventuali patti territoriali già esistenti.

4) OFFERTA FORMATIVA

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio ed in considerazione della necessità di garantire agli studenti le migliori opportunità possibili per il lavoro e per gli studi universitari, occorre prevedere e costruire un iter di studi improntato sulla qualità del sistema, che possa contribuire a definire un percorso formativo in linea con la realtà sociale, territoriale ed economica calabrese che tengano conto dei seguenti indirizzi:

- a) valorizzazione delle vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di particolare specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, ivi compresa quella universitaria, ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
- b) valutazione dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche, coinvolgendo i portatori di interessi della scuola, nell'ottica di una maggiore integrazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
- c) promozione di un "patto formativo-lavorativo" tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) e dell'alternanza scuola-lavoro, nelle diverse forme possibili;
- d) favorire l'inclusione scolastica al fine di guidare ciascun alunno alla costruzione di un progetto di vita;

- e) promozione dei saperi di base, necessari per “l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale ed europea”
- f) previsione di adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Nella proposta di programmazione dell’offerta formativa del proprio territorio le Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:

- A) il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell’offerta, tenendo conto anche dell’offerta scolastica proposta negli ambiti limitrofi, ancorché appartenenti ad altra Provincia;
- B) lo stretto raccordo fra la programmazione territoriale e la consistenza/adequazione dell’edilizia scolastica;
- C) il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- D) l’attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, criticità particolari, aumento studenti in situazione di disabilità).

Nei casi in cui debba essere valutata l’approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:

- 1) risultare utile, originale con valenza innovativa ed attuale, basato su analisi mirate nell’ambito di riferimento;
- 2) finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del territorio e non in concorrenza con l’offerta formativa delle realtà vicine e/o limitrofe, ovvero presenti in Province/Città Metropolitana diverse e risultare coerente con l’offerta formativa esistente, anche nell’ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall’altro;
- 3) risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l’intero percorso formativo;
- 4) presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell’A.S. 2018/2019 atti a garantire l’attivazione della stessa e il mantenimento dell’indirizzo negli anni successivi, ai sensi del D.P.R. 81/2009;

5) afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di concrete e coerenti motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città Metropolitana. Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa con riferimento alle singole articolazioni delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Si specifica che la Regione Calabria non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, qualora non dovessero risultare coerenti con i principi e i criteri sopra descritti.

Relativamente all'offerta formativa del secondo ciclo, cui gli studenti accedono al termine del primo ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione o al diritto-dovere all'istruzione formazione, questa si articola nei percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici ed istituti professionali) e nei percorsi di FP istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi Istituti professionali, che sono autorizzati dal regolamento di riordino ad operare in sussidiarietà.

I percorsi di FP verranno, inoltre, programmati negli Istituti Professionali della Calabria, anche in esecuzione dell'accordo siglato tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nel 2015, sui percorsi triennali e sui percorsi di quarto anno. In ogni caso la Giunta Regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse previste nel bilancio regionale.

5) CRITERI E PROCEDURE PER IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

5.1) GENERALI

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici all'Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR, la Regione Calabria approva l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con Delibera di Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Regione Calabria, acquisirà, a tal fine e nei termini perentori di cui al punto 6) "Termini e Cronoprogramma", i provvedimenti motivati delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni che dovranno essere coerenti agli indirizzi contenuti nelle presenti linee guida. I soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze, sono i seguenti: la Regione, le Province/Città Metropolitana; i Comuni e le Istituzioni Scolastiche.

Possono essere istituite con provvedimento del Presidente della Provincia/Sindaco metropolitano senza oneri per la finanza pubblica e senza che questo possa in alcun modo causare ritardi nell'adozione dei singoli provvedimenti amministrativi in base a quanto disposto nel punto 6), le "commissioni di ambito formativo" che costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da: il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento; i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale scolastico di riferimento o loro delegati; un delegato del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; un delegato dell'Anci, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie. I Dirigenti scolastici devono essere invitati al fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti senza diritto di voto. Le decisioni assunte nelle commissioni di ambito formativo devono essere sinteticamente motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco. Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana e l'Ufficio Scolastico Regionale. Le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente. L'eventuale voto negativo motivato, espresso dalla

Provincia/Città Metropolitana, prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. L'eventuale voto negativo motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale, prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico. I verbali di tutte le Commissioni di ambito formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana. Le Commissioni di ambito formativo valutano ed esprimono pareri relativamente ai seguenti argomenti:

- a) proposte pervenute dagli istituti di II grado per la nuova offerta formativa;
- b) dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- c) dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.

5.2) PROCEDIMENTO E COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni sono competenti ad adottare i provvedimenti di dimensionamento scolastico che interessano il proprio territorio e la propria popolazione relativamente alla scuola dell'infanzia; scuola primaria; scuola secondaria di 1^a grado. I Comuni, pertanto, approvano una specifica delibera di Giunta comunale nei termini di cui al successivo punto 6), corredata dei pareri obbligatori e non vincolanti delle istituzioni scolastiche interessate e provvederanno alla trasmissione della stessa alla Provincia/Città metropolitana.

Per il dimensionamento scolastico relativo alla scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1^a grado, che insiste sul territorio di più Comuni, sarà necessario acquisire le rispettive delibere di Giunta comunale. In caso di mancata unanimità, fermo restando quanto previsto dal par. 5.1 in merito alla funzione delle Commissioni di Ambito, la Provincia/Città metropolitana raccoglierà le diverse istanze e proporrà l'ipotesi di dimensionamento scolastico alla Regione Calabria che assumerà la decisione finale

METROPOLITANA

Le Province hanno competenza sul II ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del DLgs 112/98, e mantengono il loro ruolo per il presente dimensionamento nelle more della riforma complessiva dell'assetto degli Enti intermedi.

Le Province/Città metropolitana, ai sensi dell'art. 1 comma 85 lettere C) e D) esercitano, altresì, le funzioni di *“programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale e di raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”*.

Ai sensi della citata normativa ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Reggio Calabria provvederanno alla raccolta delle operazioni di programmazione della rete adottate dai Comuni nell'ambito dei propri territori, quelle relative al II ciclo di istruzione nonché della programmazione dell'offerta formativa e trasmetteranno il quadro di sintesi alla Regione approvato con specifica delibera di Consiglio Provinciale/Consiglio Metropolitano nei termini di cui al successivo punto 6).

La Regione prima dell'approvazione del piano di dimensionamento scolastico procede alla verifica dei piani provinciali nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento e può esprimere rilievi alle Province e Città Metropolitana di Reggio Calabria in ordine alla coerenza degli interventi con i criteri e le procedure degli indirizzi regionali.

La Regione, ai fini della proposta di piano regionale di cui al punto precedente, in assenza di deliberazioni, ovvero di deliberazioni adottate in difformità dei presenti indirizzi, concernenti il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica da adottare entro i termini di cui al successivo punto 6), si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Provincia/Città metropolitana inadempiente, previa assegnazione di un termine per provvedere.

6) TERMINI E CRONOPROGRAMMA

<i>Procedura e provvedimento amministrativo</i>	<i>Termine</i>
Trasmissione della Delibera di Giunta Comunale per la proposta di dimensionamento scolastico alla Provincia/Città Metropolitana	30 settembre anno di riferimento
Adozione della Delibera del Consiglio Provinciale/Consiglio Metropolitan per la proposta di dimensionamento scolastico per il II Ciclo di Istruzione	31 ottobre
Trasmissione della Delibera di approvazione del quadro di sintesi alla Regione Calabria – Dipartimento Turismo Istruzione – Settore Istruzione	10 novembre
Assegnazione di ulteriori 15 giorni di tempo da parte della Regione Calabria alle Province/Città metropolitana eventualmente inadempienti	25 novembre anno di riferimento
Adozione della Delibera dopo l'eventuale esercizio di potere sostitutivo nei confronti dell'ente inadempiente	10 dicembre anno di riferimento
Adozione della Delibera di Giunta regionale di presa d'atto dei piani provinciali ed approvazione del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa regionale – Trasmissione della delibera all'USR Calabria per i dovuti adempimenti	31 dicembre anno di riferimento

Le presenti procedure e gli indirizzi programmatici potranno essere oggetto di integrazioni o modifiche da parte della Giunta regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le procedure programmatiche, anche in funzione del recepimento di eventuali interventi legislativi o normativi/regolamentari introdotti a livello nazionale o regionale.